

## STATUTO

### FORZA SOCIALE

#### “CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI” (C.A.NA.DA.)

### ARTICOLO 1

È costituita da ANADMA onlus, AMEV, ASSOEPATITE C, Città Solidale, CTDM, Associazione i Delfini onlus, EPAC onlus, Istituto di Medicina Solidale, LIDU onlus, Una mano un sorriso, Unimpresa Opere Sociali a norma dell'art. 36 del codice civile, la Confederazione di categoria denominata “Confederazione Nazionale Associazioni Danneggiati”, e denominata in sigla “C.A.NA.DA.”.

La Confederazione non ha fini di lucro ed è apartitica. L'Associazione ha sede in Roma in Via Donatello 7 e può istituire uffici anche in altre località. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio confederale, ad altre associazioni ed enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

### ARTICOLO 2

Gli scopi perseguiti dalla Confederazione sono di difendere, proteggere e sostenere tutte le persone e i nuclei famigliari che abbiano subito, in maniera diretta od indiretta, danni fisici, psichici, biologici ed ambientali a causa del cattivo funzionamento e dell'incuria delle strutture dello Stato, siano esse socio-sanitarie e di qualunque altro tipo, ed inoltre sono:

- a) promuovere e realizzare iniziative nell'interesse comune delle associazioni aderenti;
- b) collaborare con autorità, enti ed associazioni alle risoluzioni dei problemi riguardanti gli associati delle associazioni aderenti;
- c) rappresentare attraverso il Consiglio confederale la Confederazione di categoria presso le Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali;
- d) compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni, riviste e giornali in campo scientifico e accademico, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;
- e) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le associate aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia ed all'estero;
- f) studiare, realizzare e gestire strutture concretamente utili all'attività delle Associazioni aderenti, ed orientate ed organizzate al recupero, all'integrazione e al sostegno delle persone danneggiate;
- g) gestire scuole di formazione per il recupero e l'educazione delle persone danneggiate;
- h) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la Confederazione si propone.

### ARTICOLO 3

Possono far parte della Confederazione le associazioni, gli Enti o le persone giuridiche:

- a) costituite nella veste giuridica di associazioni senza scopo di lucro e che abbiano come scopo statutario quello di tutelare tutti i cittadini italiani o residenti in Europa danneggiati, in modo colposo o doloso, dalla Pubblica Amministrazione o da qualsiasi altra società, ente o associazione privata;
- b) con numero minimo di iscritti non inferiore a 50 (cinquanta);

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio confederale assunta all'unanimità dei componenti.

#### ARTICOLO 4

Sulla domanda di iscrizione alla Confederazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio confederale. I soci sono tenuti a versare alla Confederazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo per associazione o persona giuridica nella misura e con le modalità che verranno, di anno in anno, stabilite dal Consiglio confederale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno e faranno testo per le deliberazioni del Consiglio confederale. La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

#### ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde per:

- il venire meno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- l'esclusione deliberata dal Consiglio confederale a carico di quei soci che per aver contravenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti della Confederazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio confederale è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.

Il socio può in ogni tempo recedere dalla Confederazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Confederale, entro il 31 agosto.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

#### ARTICOLO 6

I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto, ed in particolare a non esercitare attività propositiva, politica ed amministrativa, in contrasto o non concordata con il Consiglio confederale. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione alla Confederazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi della Confederazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

La Confederazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

#### ARTICOLO 7

Gli organi della Confederazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Segretario generale;
- la Segretaria operativa;
- il Consiglio confederale;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

#### ARTICOLO 8

L'Assemblea generale degli iscritti delle associate è convocata dal Segretario generale una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata a ciascuna associata almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il Segretario generale o il Consiglio confederale lo ritengano opportuno e quando un quarto delle associate lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti gli iscritti alle associate in regola col pagamento della quota annuale, essi possono farsi rappresentare da altri associati alla associate alla Confederazione.

Spetta all'Assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività annuali della Confederazione;
- b) approvare Documento programmatico triennale proposto dal Consiglio confederale;

Le deliberazioni dell'Assemblea generale degli iscritti alle associate vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Segretario generale e dal segretario di seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'Assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

## ARTICOLO 9

L'Assemblea generale degli iscritti alle associate è presieduta dal Segretario generale della Confederazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio confederale.

Le Associazioni o persone giuridiche associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza legale.

Le riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti alle associate ordinarie sono valide quando vi sia presente o rappresentata la maggioranza delle Associazioni o persone giuridiche associate per delega. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli iscritti o delle Associazioni o persone giuridiche associate per delega.

Le delibere delle Assemblee generali sono approvate a maggioranza dei votanti.

## ARTICOLO 10

L'elezione del Segretario generale della Confederazione, la nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri, spettano al Consiglio confederale.

## ARTICOLO 11

Il Segretario generale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale della Confederazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale o del Consiglio confederale.

In caso di assenza o impedimento del Segretario generale della Confederazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale della Confederazione- dal Consigliere del Consiglio confederale eletto a maggioranza dei voti in seno al Consiglio confederale.

## ARTICOLO 12

Il Consiglio confederale è composto da tutti i rappresentanti legali o presidenti delle associate più il Segretario generale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio confederale.

Il Consiglio confederale è convocato dal Segretario generale della Confederazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio confederale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione dei due terzi dei presenti in regola con il versamento della quota associativa confederale. In caso di parità prevale il voto del Segretario generale. Le decisioni del Consiglio confederale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Segretario generale della Confederazione e dal segretario della riunione.

Il Consiglio confederale rinnova ogni tre anni gli organi della Confederazione.

## ARTICOLO 13

Il Consiglio Confederale provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo il Documento programmatico triennale approvato dall'Assemblea generale degli iscritti alle associate.

In particolare:

- a) elegge il Segretario generale;
- b) nomina i Consiglieri del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
- c) nomina i membri della Segreteria esecutiva su proposta del Segretario generale;
- d) può affidare ai suoi membri, al Segretario generale, a terzi ed a speciali Commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune della Confederazione;
- e) può convocare l'Assemblea generale degli iscritti alle associate;
- f) stabilisce la misura dei contributi a carico delle associate;
- g) letta la nota allegata del Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio preventivo della Confederazione nonché quello consuntivo predisposto dalla Segreteria esecutiva;

## ARTICOLO 14

La Segreteria esecutiva è composta dal Segretario generale e da non più di sei Presidenti o Rappresentanti legali di tutte le associate, proposti dal Segretario generale ed approvati dal Consiglio confederale.

La Segreteria esecutiva:

- a) è presieduta dal Segretario generale;
- b) ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Confederazione;
- c) coadiuva in tutte le scelte esecutive il Segretario generale;
- d) è investita di tutti i più ampi poteri per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea generale e al Consiglio confederale;
- e) predispose il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

## ARTICOLO 15

Il patrimonio della Confederazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione versate all'Atto Costitutivo della Confederazione;
- dalle quote ordinarie annuali versate da ogni Associazione o persona giuridica associata;
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o associati.

## ARTICOLO 16

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dalla Segreteria esecutiva e deve essere approvato dal Consiglio confederale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## ARTICOLO 17

Il Consiglio confederale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa della Confederazione e ne riferiscono in Consiglio confederale.

Il Collegio dei revisori dei conti si raduna almeno due volte l'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese precedente quello in cui il Consiglio confederale sarà chiamato ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio perché il Collegio dovrà predisporre una relazione da allegare a tali documenti finanziari.

## ARTICOLO 18

Il Consiglio confederale nomina ogni tre anni tre membri del Collegio dei probiviri.

Tutte le eventuali controversie tra associate relative al rapporto confederale o tra esse e la Confederazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno *ex bono at equo* senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

## ARTICOLO 19

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dal Consiglio confederale il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico delle associate in regola con i versamenti della quota annuale associativa confederale.

Il patrimonio residuo della Confederazione sarà devoluto ad altra confederazione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ARTICOLO 20

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.